

**CONVENZIONE  
TRA**

**Opi Firenze-Pistoia** con sede legale operativa in Firenze, Via P.da Palestrina n 11 Firenze e sede operativa in Pistoia in Via R. Fucini 3 Codice Fiscale 94270640488, qui rappresentata da Danilo Massai nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ente

**E**

**l'Ordine TSRM-PSTRP delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara** con sede in Firenze Via XX Settembre 76, P.I./C.F. 80031650486, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Leonardo Capaccioli nato a Firenze il 9/11/1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine, come sopra citato

**PREMESSO CHE**

- Opi Firenze-Pistoia è provider regionale accreditato da Regione Toscana e ha presentato domanda per essere accreditato come provider standard;
- Opi Firenze-Pistoia ha acquisito le competenze ad accreditare gli eventi formativi in base alle indicazioni dell'Ente accreditante;
- Opi Firenze-Pistoia risulta inserito nell'albo regionale dei provider accreditati (codice ente 61) ;
- Opi Firenze-Pistoia, ente pubblico non economico, ha come obiettivo lo sviluppo della formazione;
- Opi Firenze-Pistoia, nell'ambito della sua attività istituzionale, da anni organizza e svolge percorsi di formazione rivolti ai propri iscritti ed anche a soggetti esterni;
- Opi Firenze-Pistoia ha costituito con delibera n 4 del 13 gennaio 2021 il comitato scientifico multiprofessionale, così come richiesto dalla normativa regionale;
- finalità degli Ordini è lo sviluppo delle qualità professionali e pertanto si ritiene opportuno prevedere una collaborazione tra i due soggetti per incrementare l'attività formativa;

**VALUTATA** la richiesta pervenuta dall'Ordine dei TSRM PSTRP interprovinciale di Firenze circa la possibilità che l'Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia svolga attività di **Provider** per le loro attività formative;

**CONSIDERATO** che le Parti hanno un reciproco interesse a stipulare un accordo per un'attività volta a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere alla stipula della convenzione con l'Ordine dei TSRM PSTRP interprovinciale di Firenze

**VISTA** la delibera n. 1693 del 30 maggio 2022 con la quale si approva di svolgere attività di Provider per l'Ordine dei TSRM PSTRP interprovinciale di Firenze

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'attività**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art.2 Impegni assunti da OPI FI PT**

L'OPI FI PT si impegna a fare da provider ai corsi individuati dall'Ordine dei TSRM PSTRP interprovinciale di Firenze;

#### **Art. 3 Impegni assunti dall'Ordine TSRM-PSTRP delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara**

l'Ordine dei TSRM PSTRP interprovinciale di Firenze dovrà inviare tramite propria PEC alla PEC dell'OPI FI PT l'elenco dei corsi entro il 01/09/2022 per la redazione dell'integrazione del PAF 2022 ed entro il 31/01/2023 per la redazione del Piano Annuale Formativo 2023.

#### **Art.4 – Modalità della collaborazione**

Le modalità attuative della predetta collaborazione, quali la progettazione, l'erogazione, l'accreditamento e la pubblicazione dei corsi seguiranno le procedure del provider;

i corsi da erogare per le professioni presenti in ciascun albo ed eventuali variazioni verranno regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art.5 – Referenti dell'attività**

Per l'attuazione e la gestione delle attività della presente Convenzione le parti designano i propri referenti.

Per l'OPI FI PT, i referenti sono: il Presidente Dott. Danilo Massai e l'impiegata Dott.ssa Camilla Giovannini.

Per l'Ordine dei TSRM PSTRP interprovinciale di Firenze i referenti sono: il Presidente Dott. Leonardo Capaccioli e la Dott.ssa Maria Erminia Macera Mascitelli quale delegata per la formazione.

#### **Art. 6– Durata**

La presente convenzione è valida per un anno dalla data di sottoscrizione, non è tacitamente rinnovabile, ma può essere rinnovata previo nuovo assenso esplicito da entrambe le parti.

#### **Art. 7 – Recesso**

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni; il recesso dev'essere comunicato alla controparte con PEC;

#### **Articolo 8– Costi per Sede, Attrezzature e materiali**

I costi legati all'erogazione degli eventi formativi e legati all'individuazione, per ogni evento formativo, delle sedi del corso, e per la messa a disposizione di attrezzature e materiali verranno individuati di volta in volta

*Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze*

*Tel. 055359866 – Fax 055355648*

*Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia*

*Tel. 0573359061 – Fax 0573506702*

*Codice Fiscale: 94270640488*

*PEC: [firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it](mailto:firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it) - [www.opifipt.it](http://www.opifipt.it)*

con atti separati ed in base ai corsi da erogare per le professioni presenti in ciascun albo.

#### **Art.9 Assenza di vincoli di esclusiva**

Il presente accordo non comporta vincoli di esclusiva a carico delle Parti.

#### **Art. 10 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, le Parti si obbligano - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nei rispettivi Codici Etici; che dichiarano di aver letto e ben conoscere. Analogamente le Parti si impegnano a non porre in essere comportamenti che inducano la controparte a violare i principi specificati nei Codici stessi. La violazione della presente norma ad opera di alcuna delle parti, legittima la parte adempiente a risolvere il contratto per inadempimento dell'altra parte, con ogni effetto giuridico conseguente.

#### **Articolo 11 Proprietà Intellettuale**

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

#### **Articolo 12 - Tutela dei dati personali**

Alcune delle informazioni scambiate tra le parti nella normale gestione dei rapporti che intercorrono tra le stesse per effetto del presente accordo, sono qualificabili come "dati personali" (art. 4 Reg.UE 2016/679) relativi a soggetti terzi.

In riferimento a tali informazioni le Parti si impegnano reciprocamente:

- a trattare i suddetti dati nel pieno rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- a trattare i suddetti dati per le sole finalità di cui al presente contratto e correlate alla gestione del servizio o della fornitura e dei rapporti commerciali intercorrenti nonché per adempiere ad obblighi imposti da norme di legge;
- a scambiarsi dati pienamente utilizzabili per le finalità sopra citate, poiché acquisiti in modo lecito ed avendo già ottemperato, ove necessario e ciascuna relativamente ai dati forniti alla controparte, agli obblighi di informativa ed eventuale acquisizione del consenso per i trattamenti effettuati da entrambe le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto; resta inteso che le parti collaboreranno, ove necessario, al fine di rispondere alle legittime richieste degli interessati ove riguardanti i trattamenti in parola;
- a rendere disponibili alla Controparte eventuali informazioni aggiuntive circa i trattamenti effettuati, così da porla in condizioni di rispettare il punto precedente;
- a far trattare tali dati solamente da soggetti che agiscono sotto la loro autorità e che afferiscono, anche in qualità di collaboratori esterni, alla propria organizzazione (espressamente autorizzati e formati circa le norme e procedure adottate a tutela dei dati personali, come previsto all'art. 29 del Reg. UE 2016/679, o nominati Responsabili ex art. 28 dello stesso Regolamento.).

**Articolo 13 - Controversie**

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze

Per Opi Firenze-Pistoia  
Danilo Massai

Per l'Ordine TSRM-PSTRP delle province di Firenze  
Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara  
Leonardo Capaccioli

Firenze il 01\06\2022

---

Firenze il 01\06\2022

---

*Le firme sono state apposte sull'originale del presente atto che è conservato presso la sede legale di Firenze dell'OPI Interprovinciale Firenze Pistoia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005*